



Istituto Tecnico Economico Statale "Alfonso Gallo"

Indirizzi: Amministrazione, finanza e marketing – Turismo
Via dell'Archeologia, 91 – 81031 Aversa (Ce); telefono: 081/813.15.58 081/502.96.85

Cod. Mecc.: CETD010003; web site: www.itegallo.it;

Presidio ICT e ISS; Centro Polifunzionale di servizio; Test Center EIPASS.; C. F.: 81000710616; C.U.F.: UFWLRQ
e-mail: CETD010003@istruzione.it; PEC: cetd010003@pec.istruzione.it

ITE GALLO DI AVERSA AOOITE_GALLO
Prot. 0007396 del 12/06/2021
07 (Uscita)

**Al personale docente
A TEMPO DETERMINATO**

OGGETTO: precisazioni – ferie docenti a tempo determinato.

Si informano i docenti a tempo determinato con contratto fino al 30/06/2020, che ai sensi della normativa vigente (art. 5 comma 8 del D.L. 95/2012, sentenza della Corte Costituzionale n. 95 del 06/05/2016, CCNL 2018; circolari applicative del MEF n. 77389/2012 e n. 94806/2012, del Dip. Funzione Pubblica n. 32937/2012 e n. 40033/2012, Legge di Stabilità per il 2013) le ferie non fruito NON sono monetizzabili all'atto della cessazione del servizio. Gli unici casi in cui ciò è ammesso il loro pagamento sono quelli in cui la mancata fruizione non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia, infortunio, inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità (cfr. Dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 2018).

Nella circolare applicativa del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 73425/2013 rimarca che l'art. 1 comma 55 della Legge di Stabilità per il 2013 fa riferimento ai "giorni in cui è consentito al personale di fruire delle ferie" e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruito. A nulla rileva dunque, ai fini della "monetizzazione" se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie, bensì si deve tener unicamente conto della mera astratta facoltà di fruirle.

Pertanto, dal totale delle ferie maturate devono essere sottratti i giorni di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, vacanze pasquali, vacanze di Carnevale, altri ponti 02/11/2020 e 07/12/2020) oltre al periodo di sospensione delle attività didattiche intercorrente tra il termine delle lezioni (12/06/2021) e la data di fine contratto, fermo restando l'obbligo di fruire dei giorni di ferie nella misura in cui il dipendente ne ha diritto.

In sintesi, ai docenti con contratto al 30/06/2021 le ferie sono monetizzabili nella misura data dai giorni maturati detratti quelli di sospensione delle lezioni comprese nel contratto.

**Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vincenza Di Ronza**

*Firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D.
e norme collegate*